

## **TI\_GERICHTE 32.2017.53 vom 14. Februar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2017.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.53)

FR: TI\_GERICHTE 32.2017.53 du 14 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 32.2017.53 del 14 febbraio 2017

### **Regeste**

Rifiuto di prestazioni. Conferma della valutazione medica (perizia reuma e del CPAS), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(...) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (...)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. 2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un'attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità. L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, *Les assurances sociales en Suisse*, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolge (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPG. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in *Plaidoyer* 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in *SVR* 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.). Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni. Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono un'economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LPG (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell'invalidità. In quest'ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51). Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l'Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che "(...) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7. (...)" (regesto della DTV 142 V 290; cfr. al riguardo anche le STCA 32.2015.119 e 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016). 2.6. Il Tribunale federale (TF), dopo la sentenza 7186\_09 del 2 febbraio 2016 della seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa) – nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un'assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l'applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d'invalidità pensionabile (STF 9C\_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell'art. 8 CEDU preso da solo. Contestualmente la Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui le soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all'art. 46 CEDU precisando che, avuto riguardo all'insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso presente non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza – ha sviluppato la seguente giurisprudenza. Nella STF 9F\_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C\_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186\_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo), la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un'assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di un'economia domestica). Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità – dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un'occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo. L'Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU allorché le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell'art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d'invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo. In una tale costellazione, allorché questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni

consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell'art. 17 LPGa. Il TF ha pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004. La nostra Massima istanza – rilevato che le precedenti considerazioni portavano all'accoglimento della domanda di revisione della STF 9C\_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell'UFAS – ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, all'infuori della costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all'applicabilità del metodo misto. L'interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F\_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina ( U. Kieser, *Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung*, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. Mengis, *IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts*, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg. ) . Con sentenza 9C\_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un'occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione. Nella STF 9C\_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull'argomento vedi la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017). Nella STF 9C\_297/2016 del 7 aprile 2017, pubblicata in DTF 143 V 77, il TF ha stabilito che "(...) nell'ambito dell'esame del diritto secondo le disposizioni finali della 6 a revisione dell'AI, primo pacchetto, non è rilevante un cambiamento dello statuto della persona assicurata solo per motivi di natura familiare, anche se non costituisce la causa per la quale la procedura di revisione della rendita ha avuto inizio, di modo che lo statuto che la persona assicurata aveva fino al momento della valutazione dell'invalidità deve essere mantenuto (consid. 3.2.3 (...))" (regesto della DTF 143 V 77). Nella STF 9C\_752/2016 del 6 settembre 2017 (destinata alla pubblicazione) – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l'autorità giudiziaria cantonale, in applicazione del metodo misto, ha confermato il diritto ad un quarto di rendita limitato nel tempo nel caso di un'assicurata che (per motivi famigliari) senza il danno alla salute si sarebbe dedicata ipoteticamente totalmente alla famiglia fino al 31 luglio 2014 prima di iniziare un'attività lavorativa nella misura del 25% con il 1. agosto 2014 e dedicarsi per il restante 75% alle mansioni consuete – il TF ha stabilito che la soppressione e/o riduzione della rendita in via di revisione va ritenuta contraria alla CEDU (violazione dell'art. 14 combinato con l'art. 8 CEDU) anche allorquando motivi famigliari hanno determinato il cambiamento di stato da assicurato senza attività lavorativa a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete ( "(...) Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die revisionsweise Aufhebung oder Herabsetzung der Invalidenrente auch dann als EMRK-widrig - als Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK - zu betrachten, wenn familiäre Gründe für einen Statuswechsel von "nichterwerbstätig" zu "teilerwerbstätig" (mit Aufgabenbereich) sprechen. Der Versicherten ist die laufende Rente auch diesfalls weiterhin auszurichten (...))" (STF 9C\_752/2016 del 6 settembre 2017, consid. 4.6) ) . Contestualmente la nostra Massima istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 4.2. In seinem zur Umsetzung des EGMR-Urteils vom 2. Februar

2016 ergangenen, in BGE 143 I 50 publizierten Urteil 9F\_8/2016 vom

## **E. 20**

6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)\* 0 50 \* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244). In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell'invalidità soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L'interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell'invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell'ambito domestico." Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). L'allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C\_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). L'Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le

indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C\_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C\_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell' 11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: " (...) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigen Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). (...)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94) In concreto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica (doc. AI 92/418), eseguita il 29 novembre 2016 (93/419-425). Il relativo rapporto è stato allestito il 2 dicembre 2016 ed ha il seguente tenore: "(...) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità 5.1 Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5% percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0% L'assicurata non lamenta impedimenti a questo riguardo. Tale indicazione trova conferma anche nelle risultanze peritali. Il perito psichiatra non rileva infatti alcun grado di disabilità per quanto riguarda la voce "organizzazione dei compiti". 5.2 Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 40% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 8% La signora RI 1 dichiara di non aver mai amato molto cucinare, ma ciononostante si è sempre fatta carico di tale incombenza personalmente. E questo è ancora

il caso anche oggi. L'assicurata prepara pasti semplici, per sé e il marito. Le figlie sono raramente presenti a casa, impegnate come sono negli studi e fuori Cantone. Non vengono segnalati impedimenti nell'apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel caricare e scaricare la lavastoviglie, nel riordinare il piano di lavoro ed il locale tutto. Più difficoltose risultano le pulizie approfondite degli armadi e degli elettrodomestici di cucina, che finché ha potuto ha delegato all'aiuto domiciliare. Le spese di aiuto domiciliare sono state riconosciute per alcuni mesi dalla cassa malati che poi ha sospeso tale riconoscimento in quanto, a detta dell'assicurata, la necessità dell'intervento di \_\_\_\_\_ non era più sostenuta medicalmente secondo l'avviso del perito. Non potendosi avvalere della collaborazione del marito, malato di Parkinson (sotto controllo) e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro, ricorre così all'aiuto delle figlie, quando presenti a casa, per i lavori fisicamente più onerosi. Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con la certificazione medica e le risultanze peritali, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per un minor rendimento.

### 5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 40% percentuale di invalidità 8% La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora personalmente del semplice riordino dei locali, dello spolvero della mobilia, della pulizia delle vaschette, del rifacimento del letto. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito, a cui non può chiedere null'altro, in ragione del suo compromesso stato di salute. Per semplificarci il compito di passare l'aspirapolvere, ha acquistato l'apposito robot, che le semplifica l'incombenza, anche se un lavoro approfondito deve essere comunque svolto una volta la settimana ed è l'assicurata stessa a provvedervi, non senza fatica. La signora RI 1 provvede anche a lavare i pavimenti e a pulire i bagni, suddividendo tali compiti sull'arco della settimana e alternando l'attività a momenti di riposo. Per un certo tempo ha potuto avvalersi della collaborazione di un aiuto domiciliare a cui delegava le incombenze di maggior peso e fatica, come la pulizia dei pavimenti, delle parti alte della casa, dei vetri e delle tende. Non potendo più contare su tale appoggio ricorre oggi all'aiuto delle figlie perlomeno in occasione delle grandi pulizie stagionali (vetri, tende, ecc.), che proprio fatica ad affrontare in ragione del pregiudicato stato di salute. Per quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per un minor rendimento e le limitazioni funzionali nell'affrontare compiti fisicamente onerosi. La collaborazione del marito non è esigibile, in ragione del suo compromesso stato di salute, e quella delle figlie, molto assenti da casa, lo è in misura solo parziale.

### 5.4 Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata 10% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 2% L'assicurata riferisce di potersi tuttora occupare di persona della piccola spesa giornaliera, che effettua a \_\_\_\_\_, dove si reca volentieri anche a piedi servendosi se del caso della borsa carrello. Anche gli acquisti settimanali vengono eseguiti dall'assicurata stessa, che si reca in questo caso in automobile ai negozi di \_\_\_\_\_, a volte in compagnia del marito e a volte da sola. Talvolta si reca a piedi al negozio per gli acquisti settimanali e poi il marito la raggiunge direttamente a \_\_\_\_\_ per permetterle poi di caricare le borse in automobile. Non ama invece particolarmente i centri commerciali, che frequenta unicamente in caso di assoluto bisogno. Non si sente a suo agio tra la folla e la confusione e sceglie per questo i momenti di minor affluenza. Quando le figlie sono presenti, e la spesa si fa di conseguenza più impegnativa, si avvale della loro collaborazione e partecipazione, per il trasporto delle borse pesanti. Provvede di persona alla gestione burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese.

Per quanto illustrato, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico per le limitazioni funzionali nel trasporto di pesi anche di lieve-media entità. 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 4% L'assicurata condivide con gli inquilini il locale lavanderia, a cui ha comunque ampia libertà di accesso. Il locale è collocato al piano cantina e per non caricarsi del peso della cesta ha escogitato il modo di far rotolare dalle scale il sacco dei vestiti sporchi. Oppure suddivide su più viaggi il carico. La signora RI 1 non segnala impedimenti nel suddividere i panni, nell'inserirli in lavatrice e nello stenderli sui fili presenti nel locale. Una volta asciutti i panni vengono ritirati e stirati dall'assicurata stessa, che è solita stirare gran parte del bucato, senza particolari esclusioni. Suddivide però tale compito sull'arco della settimana, per non sovraccaricarsi oltremodo e in funzione dello stato di salute del momento. Per le difficoltà presenti a livello delle spalle e delle mani ha abbandonato il lavoro a maglia e il cucito, oggi limitato a semplici rammendi e riparazioni. Per quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per un minor rendimento. 5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. importanza assegnata 0% percentuale degli impedimenti percentuale di invalidità 0% 5.7 Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 5% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 1% L'assicurata riferisce di essere stata in passato una donna molto sportiva, ma con l'insorgere dei problemi di salute ha dovuto gradualmente ridurre le sue attività. Oggi anche una semplice passeggiata in montagna si rivela superiore alle sue forze e la lascia dolorante e sfinita per più giorni di seguito. Dello spazio esterno è sempre stato responsabile il marito e con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute l'assicurata ha cercato via via di sostituirlo, perlomeno nei compiti meno gravosi, come tagliare l'erba e raccogliere le foglie in autunno. Per la potatura delle piante e la cura della vite è però costretta a rivolgersi a un giardiniere. Non viene indicata alcuna difficoltà nel prestare le cure del caso al gatto di casa. Per quanto riferito, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per le difficoltà nel provvedere a compiti fisicamente impegnativi. Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100% percentuale di invalidità

## **E. 23**

% ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato I familiari e un giardiniere. [...] Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? Dal mese di dicembre 2014. (...)" (doc. AI 93/422-425). Va sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l'aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l'assistente sociale abbia considerato l'aiuto limitato del marito ("(...) malato di Parkinson (sotto controllo) e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro. (...)") (doc. AI 93/422) e delle figlie (

“(…) quando presenti in casa, per i lavori fisicamente più onerosi. (…)” (doc. AI 93/422) e che l’insorgente non ha contestato che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari. Quanto all’aiuto dei familiari va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall’obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell’unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz’altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d’impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari. Va qui attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000, consid. 3 con riferimenti). Il TF, nella STF 9C\_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando: “ (...) 4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (...)” (STF 9C\_701/2016 del 1. marzo 2017 consid. 4.3) Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 29 novembre 2016 va confermata. Infatti, un intervento da parte dell’autorità giudiziaria nell’apprezzamento della persona incaricata dell’inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). In particolare non è possibile concludere per un apprezzamento chiaramente erroneo per il fatto che, secondo l’insorgente, la valutazione dei compiti di casalinga sarebbe “(…) in contraddizione con le osservazioni del perito psichiatra, quando per esempio considera di 20% la capacità lavorativa nelle attività amministrative mentre lo psichiatra la considera totale. (…)” (I). In effetti l’assistente sociale ha evidenziato come l’insorgente “(…) provvede di persona alla gestione burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese. (…)” (doc. AI 93/423) e la percentuale degli impedimenti del 20%, ritenuta al punto 5.4, si riferisce alla voce “Spesa e acquisti diversi” che comprende “pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali” . In casu non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato anche dalle valutazioni mediche peritali laddove il dr. \_\_\_\_\_ ha concluso che “per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%. (…)” (doc. AI 81/377) dal 6 novembre 2015 ( “(…) l’IL del 20% in qualità di casalinga da me attestata parte dal 06.11.2015. (…)” (doc. AI 90/412) ) e i

periti del CPAS che “(...) in qualità di casalinga la capacità lavorativa sembra essere sempre stata piena sul piano medico teorico. (...)” (doc. AI 88/409). Per tutti i motivi suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 29 novembre 2016 (invalidità quale casalinga del 23%; cfr. doc. AI 93/424) va dunque confermata. Le ulteriori allegazioni ricorsuali – “(...) la valutazione dei compiti di una casalinga sembra fatta nel presente caso in modo molto astratto se non spannometrico [...]” Tale valutazione sembra realmente molto discutibile, i parametri di valutazione delle varie percentuali non sono per nulla spiegati come non vengono per nulla spiegati i tassi d’invalidità ritenuti nelle varie attività. (...)” – sono contraddette dalla valutazione dell’assistente sociale sopra riprodotta in esteso e l’insorgente non si è nemmeno confrontato in modo preciso con la stessa limitandosi a delle affermazioni generiche prive di motivazione che non meritano ulteriori approfondimenti trattandosi di semplici allegazioni di parte. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d’incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall’Ufficio AI sulla base dell’accertamento domiciliare. Di conseguenza l’impedimento nell’attività di casalinga è del 23% e deve essere posto alla base del presente giudizio non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia. 2.13.2.3. Visti i gradi d’impedimento, per la parte salariata del 41.50% (cfr. consid. 2.13.2.1) e per quella casalinga del 23% (cfr. consid. 2.13.2.2), rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.9) e in applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.6 e 2.8) il grado d’invalidità globale si attesta al 32% ( $50$  [parte salariata]  $\times$   $41.50\%$  [impedimento parte lucrativa] +  $50$  [parte casalinga]  $\times$   $23\%$  [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] =  $20.75\% + 11,5\% = 32,25\%$ , arrotondato al 32% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2). Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2). 2.14. Da quanto sopra esposto risulta che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto ad una rendita d’invalidità. Quanto ai provvedimenti professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione del consulente in integrazione professionale (rimasta incontestata) secondo cui “(...) tenuto conto dell’iter professionale, della CL certificata in sede medica e dell’età dell’A. non si propongono provvedimenti professionali. Su richiesta scritta dell’A. può essere offerto un sostegno nella ricerca di un impiego tramite il servizio di collocamento. (...)” (doc. AI 96/431). 2.15. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto. 2.16. Secondo l’art. 29 cpv. 2 LPTCA e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.